ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3609 del 04/08/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA TORRENTE CROSTOLO AD USO IRRIGUO AREE VERDI E PISCICOLTURA IN LOCALITÀ PUIANELLO IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE). DITTA: MARASTONI RINO, FRIGGERI ONEGLIA E FONDAZIONE GUATTERI ONLUS. PRATICA: RE11A0043.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3693 del 31/07/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 " Direttiva Derivazioni" e la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche";

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);

– le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

– le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica *"Progetto Demanio Idrico*");

VISTA la domanda PG.2015.0336170 del 25/05/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, con cui Marastoni Rino, c.f. MRSRNI47H06C219N, Friggeri Oneglia c.f. FGRNGL53C50H122Y, Fondazione Guatteri Onlus c.f.0110301035, hanno richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Quattro Castella (RE), località Puianello, ad uso irriguo di aree verdi e pescicoltura, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 11619/2013 (cod. pratica RE11A0043);

PRESO ATTO della convenzione numero repertorio 1060 del 28/11/2019 stipulata tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e i sig.ri Marastoni Rino, Friggeri Oneglia e la Fondazione Guatteri Onlus, per la definizione delle modalità di vettoriamento della risorsa idrica attinta dal torrente Crostolo mediante il Condotto della Vasca, concesso in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

– la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 11619/2013;
– il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo di aree verdi e pescicoltura;

CONSIDERATO che:

– nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

– la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

– i pareri di rito sono già stati acquisiti per il rilascio della concessione det. 11619/2013 oggetto del presente rinnovo;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a l/s 40, come da det./d.G.R. 11619/2013, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 70 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 120 in quello invernale, in applicazione della Direttiva Derivazioni;

ACCERTATO CHE il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e 247,33 euro a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 25/03/2013 la somma pari a 702,10 euro a titolo di deposito cauzionale per la concessione precedentemente rilasciata con det. 11619/2013 ;

CONSIDERATO

– di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro, aggiornato al valore del canone dell'anno corrente, in diminuzione rispetto al precedente deposito a seguito di variante non sostanziale;

– che risulta un conguaglio svincolabile del deposito cauzionale pari a 452,10 euro a favore dei richiedenti;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE11A0043;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Marastoni Rino, c.f. MRSRNI47H06C219N, Friggeri Oneglia c.f. FGRNGL53C50H122Y, Fondazione Guatteri Onlus c.f. 0110301035, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica RE11A0043, come di seguito descritta:

– prelievo esercitato dal Torrente Crostolo mediante il condotto demaniale, affidato in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale, denominato Condotto della Vasca;
– ubicazione del prelievo: Comune di Quattro Castella (RE), località Puianello, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n. 35, mapp. n. 170;e 171 coordinate UTM RER x:624658; y: 942939;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi e piscicoltura;
– portata massima di esercizio pari a l/s 70,00;
– volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 79.440;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 00/00/0000;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 247,33 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. che è svincolabile quota parte pari a 452,10 euro, della somma pari a 702,10 euro versata in data 25/03/2013 a titolo di deposito cauzionale, a favore dei concessionari;

7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e raccomandata A/R;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Marastoni Rino, c.f. MRSRNI47H06C219N, Friggeri Oneglia c.f. FGRNGL53C50H122Y, Fondazione Guatteri Onlus c.f.0110301035 (cod. pratica RE11A0043).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo viene esercitato dal Torrente Crostolo mediante il condotto demaniale, affidato in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale, denominato Condotto della Vasca;
2. L'opera di presa è sita nel Comune di Quattro Castella (RE), località Puianello, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n. 35, mapp. n. 170 e 171 coordinate UTM RER x:624658; y: 942939;.
3. L'acqua del Torrente Crostolo è fatta confluire all'imbocco del canale demaniale "Condotto della Vasca", mediante leggera risagomatura dell'alveo, avendo cura di lasciar defluire il DMV definito nella misura pari a l/s 70 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 120 in quello invernale, in applicazione della Direttiva Derivazioni.

 L'acqua derivata è addotta alla Vasca di Villa Corbelli a mezzo del canale demaniale "Condotto della Vasca", di proprietà del Demanio regionale ed affidato in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Detta Vasca è munita di sfioratore per la reimmissione delle acque in esubero nello stesso Torrente Crostolo attraverso lo "Scaricatore della Vasca", immediatamente a monte dello sbarramento delle Casse d'espansione, a sud di Reggio Emilia, località Rivalta.

 Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione tecnica in data Agosto 2011 a firma del prof. Antonio Ficarelli agronomo ed agli altri elaborati tecnici

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso piscicoltura ed irrigazione di attrezzature sportive e verde pubblico per il mantenimento della Vasca Corbelli pertinenza della Villa omonima in località Rivalta del comune di Reggio Emilia, ripristinandone il livello dopo il periodo estivo e costituirne il ricambio d'acqua necessario.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 70 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 79.440
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nel periodo extra irriguo, dal mese ottobre al mese di maggio successivo
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Crostolo (011900000000 3 ER)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione –** Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il

codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare**.**
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario -** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione numero repertorio 1060 del 28/11/2019 stipulata tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e i sig.ri Marastoni Rino, Friggeri Oneglia e la

Fondazione Guatteri Onlus, per la definizione delle modalità di vettoriamento della risorsa idrica attinta dal torrente Crostolo mediante il Condotto della Vasca, concesso in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale;

9. **Osservanza di leggi e regolamenti –** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo. L'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, in accorso con l'assetto idrogeologico definito nel PTCP 2010 (Provincia di Reggio Emilia PG/2012/00103876 del 26/04/2012);
2. Il concessionario è tenuto a garantire il Deflusso minimo Vitale a valle della captazione pari a 70 l/s nel periodo estivo e 120 l/s nel periodo invernale. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo a valle della sezione di prelievo (DMV) è fissata in 70 l/s nel periodo estivo e 120 l/s nel periodo invernale in applicazione della Direttiva Derivazioni. Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del Torrente Crostolo, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo

deflusso vitale. In particolar modo il concessionario è tenuto ad effettuare l'impinguamento necessario per il mantenimento dell'invaso, in conseguenza del calo naturale od a svuotamenti da effettuare per manutenzioni, provvedendo affinché la portata di DMV permanga comunque nell'alveo del Torrente Crostolo, ed in caso contrario il prelievo deve essere sospeso. Qualora in determinati periodi gli obblighi suddetti pregiudichino l'uso funzionale dell'invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che dovrà essere rilasciata a valle del punto di presa non potrà essere inferiore alle portate in arrivo da monte.

3. Il concessionario è tenuto ad ottemperare a quanto stipulato nella Convenzione tra lo stesso ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (Consorzio Bonifica dell'Emilia Centrale PG/0273782 del 21/11/2012)

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.